

UNIVERSITÀ DI PISA

IL RETTORE

Prof. Paolo M. Mancarella



IL RETTORE

- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 6, comma 1, "Autonomia delle Università";
- VISTA la Legge 3 luglio 1998, n. 210, "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo", in particolare l'art. 4, c. 2;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. Prot. n. 2711 del 27 febbraio 2012, e successive modifiche, in particolare l'art. 12, comma 2, lett. b), secondo cui il Rettore adotta, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del Senato accademico o del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli, per la ratifica, agli organi competenti nella prima seduta utile;
- VISTO il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";
- VISTO il Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca, emanato con Decreto Rettorale n. 696/2017 del 17 maggio 2017, e successive modifiche e integrazioni, nonché i Regolamenti interni adottati dai singoli Corsi di dottorato dell'Università di Pisa ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Ateneo e nel rispetto delle norme in esso contenute;
- VISTO il D.M. MUR 14 dicembre 2021, n. 226, con il quale è stato adottato il nuovo "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati", in vigore dal 13 gennaio 2022;
- VISTO in particolare, tra le novità introdotte dal D.M. n. 226/2021, l'art. 8, comma 6, che prevede la possibilità di concedere, da parte del Collegio di dottorato, su richiesta del dottorando, per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi nei tempi previsti dalla durata del corso, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari;
- TENUTO CONTO che l'art. 17 del suddetto D.M., Disposizioni finali e transitorie, pur disponendo che a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni di cui al D.M. 45/2013, concede alle Università sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento per adeguare i propri regolamenti di dottorato;
- CONSIDERATO che l'adeguamento del Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca al D.M. 226/2021 sarà corredato da una disciplina transitoria che consentirà, a tutti i dottorandi che non hanno ancora presentato la tesi al Collegio dei docenti, la possibilità di chiedere la proroga di cui all'art. 8, comma 6;
- RITENUTO opportuno riconoscere, in attesa della suddetta disciplina transitoria, la possibilità di chiedere la proroga prevista dall'art. 8, comma 6, del D.M. n. 226/2021, a tutti i dottorandi che avrebbero dovuto completare il corso nell'a.a. 2020/2021 e non hanno ancora presentato

la tesi al Collegio dei docenti, in deroga al vigente Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca e ai Regolamenti interni dei corsi di dottorato, ove diversamente dispongano;
RITENUTO NECESSARIO adottare, a tal fine, un decreto rettorale di urgenza che sarà sottoposto a ratifica, per quanto di rispettiva competenza, da parte del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico, nella prima seduta utile;

DECRETA

1. Nelle more dell'adeguamento al D.M. 14 dicembre 2021, n. 226 del vigente Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca, in deroga allo stesso nonché ai Regolamenti interni dei corsi di dottorato, ove diversamente dispongano, è immediatamente applicabile, a tutti i dottorandi che avrebbero dovuto completare il corso nell'a.a. 2020/2021 e non hanno ancora presentato la tesi al Collegio dei docenti, la disposizione contenuta nell'art. 8, comma 6, del D.M. n. 226/2021, secondo cui:
“Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari”.
2. Il presente decreto rettorale entra in vigore con la pubblicazione nell'Albo Ufficiale Informatico di Ateneo e sarà sottoposto a ratifica, per quanto di rispettiva competenza, da parte del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico, nella prima seduta utile.

Il Rettore
Prof. Paolo M. Mancarella*

** Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e firma autografa*